

**BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE
- ANNO 2018 -**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3
(SERVIZI ALLA PERSONA)**

VISTO l'art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431;

VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7.6.1999;

VISTA la deliberazione Giunta Regionale n. 265 del 6.04.2009 con la quale si confermano per l'anno 2009 e per gli anni successivi i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 già adottati per l'anno 2008 (sub allegato "A" alla deliberazione G.R. n. 258 del 7 aprile 2008);

VISTA la L.R. n. 96/1996, come modificata dalla L.R. n. 41/2015, recante "Disciplina per l'assegnazione gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";;

VISTO l'art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabilisce che i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno cinque anni nella medesima regione;

VISTA la deliberazione Giunta Regionale n. 228 del 06.03.2018, ad oggetto: "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art.11 della L. n.431/1998-Approvazione criteri e procedure per la ripartizione-rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali. Revoca DGR 414/2016";

VISTA la determinazione del Dirigente del Servizio n. 303 del 30/04/2018;

RENDE NOTO

ART. 1 - INDIZIONE BANDO

1. E' indetto il bando di concorso per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2018.

2. A partire dalla data del **02/05/2018** e fino al termine ultimo e perentorio del **01/06/2018**, i soggetti in possesso dei requisiti previsti possono presentare domanda.

ART. 2 -PRESENTAZIONE DOMANDE

1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, possono essere compilate in conformità al modello appositamente predisposti dal Comune ed allegato al presente bando, pubblicati sul sito istituzionale del Comune e distribuiti presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, nell'orario di ufficio.

2. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione e riportare l'indirizzo e il recapito telefonico al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

3. Le domande devono essere presentate esclusivamente:

a- personalmente all'Ufficio protocollo del Comune di Borgo San Lorenzo, orario ufficio;

b- inviate all'indirizzo PEC: **comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it** ;

c- spedite tramite raccomandata postale a/r al Comune di Borgo San Lorenzo – Piazza Dante, 2 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI).

4. Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

ART. 3 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residente nel Comune di Borgo San Lorenzo, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
2. essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea.
3. Possono partecipare anche i cittadini di altri Stati a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a due anni che svolgano un'attività lavorativa e residenti senza interruzioni da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana.
4. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, così come previsto dalla lettera d), tabella A allegata alla LR n. 96/96, come modificata dalla L.R. n. 41/2015;

N.B. ATTENZIONE: I cittadini di paesi aderenti all'Unione europea (con esclusione dell'Italia) e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle autorità del Paese di origine, oppure del consolato o ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese. La certificazione rilasciata dal Paese di origine deve essere presentata, se non allegata alla domanda, entro e non oltre il **31 gennaio 2019**, pena l'esclusione dal bando.

I titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno allegare l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio (*per "indisponibilità" si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile*); per i cittadini comunitari e non comunitari, l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dal consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. La certificazione rilasciata dal Paese di origine deve essere presentata, se non allegata alla domanda, entro e non oltre il **31 gennaio 2019**, pena l'esclusione dal bando.

4. essere conduttore di un alloggio di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, il cui canone incida come sotto indicato:

4.1 Sono collocati nella **FASCIA A)** i soggetti che presentino attestazione ISEE in corso di validità, riferita al proprio nucleo familiare, con valore ISE uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime INPS (€ **13.192,92=**) e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione non sia inferiore al **14%**;

5.2 Sono collocati nella **FASCIA B)** i soggetti che presentino attestazione ISEE in

corso di validità, riferita al proprio nucleo familiare, con valore ISE compreso fra l'importo di due pensioni minime INPS (€ 13.192,92=) e l'importo di € 28.470,83=. Valore ISEE non superiore a € 16.500,00=, limite vigente per l'accesso agli alloggi di ERP, stabilito dalla L.R. n. 96/96, come modificata dalla L.R.n.41/2015 tabella A, paragrafo 2, lett. c). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

5. non essere titolari di altri benefici pubblici erogati da qualunque ente a titolo di sostegno alloggiativi.

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della pubblicazione del presente bando, nonché al momento della erogazione del contributo.

ART. 4 – NUCLEO FAMILIARE E SITUAZIONE ECONOMICA

1. Ai fini del presente bando per determinare il nucleo familiare di riferimento e per determinare la situazione economica, si applicano le norme del DPCM n.159/2013.

ART. 5 – AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti e delle altre situazioni soggettive richieste.

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

1. Per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, deve essere **allegata** alla richiesta attestazione ISEE in corso di validità.

2. Per i richiedenti che dichiarano ISE zero o comunque di importo minore dell'affitto e non siano in carico ai Servizi Sociali del Comune di Borgo San Lorenzo, il soggetto deve **allegare** autocertificazione sulla fonte di sostentamento rilasciata da parte di chi eroga l'aiuto economico; qualora il richiedente sia in carico ai Servizi Sociali, è il relativo responsabile che attesterà tale condizione e la stessa viene acquisita d'ufficio.

3. Gli studenti universitari devono **allegare** l'autocertificazione del reddito imponibile dichiarato ai fini del calcolo delle tasse universitarie.

4. Deve essere **allegata** copia del contratto di affitto registrato e copia del pagamento della tassa di registrazione per l'anno in corso (2018).

5. Per le domande non presentate personalmente, deve essere **allegata** copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente.

ART. 7 – MONITORAGGIO

1. Ai soli fini del previsto monitoraggio della misura di tali aiuti sono richiesti i seguenti dati:

- mq. alloggio;
- numero persone ultra 65enni presenti nel nucleo familiare;
- numero soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;
- numero dei figli a carico;
- situazione di morosità già presente alla presentazione della domanda;
- procedura di sfratto avviata;
- tipologia del contratto registrato;
- numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 8 – ISTRUTTORIA DOMANDE

1. L'Ufficio procede all'istruttoria delle domande, verificandone completezza e regolarità.
2. Nel caso di incompletezza, irregolarità, mancata allegazione dei previsti documenti, l'Ufficio provvederà alla **regolarizzazione formale** della domanda, da concludersi entro il **termine perentorio di dieci giorni** dalla data di scadenza del bando.
3. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine di cui al comma 2, per fatto del concorrente, si procederà all'**esclusione** della domanda dalla procedura.
4. Costituisce, altresì, motivo di **esclusione immediata**:
 - a- la presentazione della domanda oltre il termine perentorio fissato;
 - b- l'accertata mancanza dei requisiti di partecipazione alla data prevista.

ART. 9 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. L'ufficio provvede a predisporre la graduatoria le domande ammesse, sulla base dell'incidenza del canone d'affitto sul valore ISE per i richiedenti posti in fascia A) e B).
2. La graduatoria **provvisoria** così predisposta, con l'indicazione specifica della percentuale di incidenza riportata, è pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune e sul sito web istituzionale ed è altresì visionabile presso l'Urp per **15 giorni** consecutivi.
3. Durante il periodo di pubblicazione, i richiedenti potranno presentare eventuali opposizioni, che saranno esaminate e decise dall'Ufficio, che predisporrà la graduatoria **definitiva**, da sottoporre all'approvazione del Dirigente.
4. Della collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva o dell'esclusione non vengono inviate comunicazioni personali all'indirizzo dei richiedenti. I rispettivi provvedimenti sono pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Borgo San Lorenzo. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti viene data notizia tramite il sito ufficiale del Comune di Borgo San Lorenzo. La pubblicazione ha valore di notifica.

ART. 10 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria approvata ha validità annuale ed i relativi contributi vengono erogati ad integrazione del pagamento dei canoni di locazione relativi al **periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018**.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente trasferisca la propria residenza in un altro alloggio nel Comune di Borgo San Lorenzo, il contributo è erogabile previa verifica da parte dell'Amministrazione circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; ma l'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
3. In caso di trasferimento in altro Comune sarà erogato solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 10 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. L'entità del contributo teorico e' calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni e integrazioni; sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili e con percentuali diverse dal 100% eventualmente dovuto e nei seguenti **limiti massimi**:

- a) **Fascia A:** il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo teorico di € 3.100,00=;
- b) **Fascia B:** il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo teorico di € 2.325,00=;

2. Il contributo teorico e' rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

3. l'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo, in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad € 200,00. Pertanto il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00.

4. Il presente contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

5. L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica e' causa di decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

6. Il contributo verrà erogato nei limiti e alle condizioni predette, a valere sulla quota parte di risorse statali e regionali effettivamente assegnate al Comune, che potranno essere incrementate da risorse proprie comunali, ove disponibili.

7. Il Comune si riserva la facoltà di destinare all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, una percentuale delle stesse alla fascia B, percentuale che ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia A non potrà superare il 30% delle risorse assegnate.

ART. 11 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo dopo il trasferimento delle risorse da parte della Regione e solo su presentazione delle ricevute di pagamento del canone.

2. Le copie delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2018, dovranno essere presentate all'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.), che provvederà a protocollarle, entro e non oltre il termine perentorio del 31 GENNAIO 2019.

3. In caso di mancata presentazione delle ricevute nel termine sopra previsto il contributo non sarà erogato.

4. In caso di morosità del conduttore, il contributo può essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima a condizione che il locatore interrompa la procedura di sfratto.

5. In caso di decesso del richiedente il contributo potrà essere liquidato agli eredi che ne facciano espressa richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso; gli eredi dovranno essere in possesso di idonea certificazione che attesti il loro stato e delle ricevute di pagamento del canone fino alla data del decesso del richiedente.

6. E' causa di decadenza del diritto al contributo, il rifiuto di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

ART. 12 – CONTROLLI E SANZIONI

- 1. Sulle domande presentate verranno espletati i controllo preliminari sulla correttezza formale della richiesta, sulla composizione del nucleo familiare con banca dati anagrafe, nel rispetto e in applicazione dall'art.11.6 DPCM 159/2013 e dell'art.71 D.Lgs 445/2000.

2. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo ad integrazione canoni di locazione saranno inviati all'Agenzia delle Entrate, competente per territorio, ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento ex art. 11.13 DPCM 159/2013.
3. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.
4. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall'art.75 D.P.R. n. 445/2000. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.
5. Si applica, altresì, la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 5.000,00 prevista dall'art. 38.3, D.L. n. 78/2010

ART. 13 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla L. 431/1998 e ss.mm., alla L.R.T. 96/1996 e s.m.i., al DPCM n. 159/2013, alla L.R. 41/2015 e alla DGR. 228/2018.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate, osservando le prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per l'assegnazione del contributo oggetto del presente avviso. I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri uffici del Comune e ad altri Enti per assolvere finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Lorenzo, nella persona del Sindaco pro-tempore. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio 3 e gli incaricati del trattamento sono i dipendenti assegnati all'U.O. Politiche sociali .

Borgo San Lorenzo 30/04/2018

R.U.O./R.P.
Dr.ssa Alessandra Pini

Il Dirigente
Dr. Marco Giannelli